STATUTO

Modifiche statutarie approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25/03/2026

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – (Origine e durata)

Comma 1

La “Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo”, di seguito “Fondazione” è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e residua dal conferimento attuato ai sensi della Legge 30.7.90, n. 218 e del Decreto Legislativo 20.11.90, n.356 e approvato con Decreto del Ministro del tesoro del 22.11.91, di cui all’atto pubblico dott. Giovanni Battista Todeschini, in data 29.11.91, Rep. 47509 – Rac. 15297.

Comma 2

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – (Natura giuridica, normativa e principi)

Comma 1

La Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro ed è dotata di piena capacità giuridica e ha piena autonomia statutaria e gestionale.

Comma 2

La Fondazione è regolata dal presente Statuto, conformato al Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22.4.2015, di seguito Protocollo d’intesa, e all’Addendum al Protocollo d’intesa, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28.10.2025, di seguito Addendum**,** dalla Legge 23.12.98, n. 461, dal Decreto Legislativo 17.5.99 n.153 e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile.

Comma 3

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità competente, secondo le previsioni dell’art.10 del D.Lgs.n.153/99.

Comma 4

L’azione della Fondazione si ispira ai principi declinati nella Carta delle Fondazioni adottata dall’Assemblea dell’ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria.

Art. 3 – (Sede)

Comma 1

La Fondazione ha la sede legale in Padova e due sedi operative in Padova e Rovigo.

Art. 4 – (Scopi statutari e settori di intervento)

Comma 1

La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Comma 2

La Fondazione, in rapporto prevalente con il proprio tradizionale territorio di riferimento rappresentato dalle province di Padova e Rovigo e operando in modo da assicurare singolarmente e nell'insieme l'equilibrata destinazione delle risorse, persegue gli scopi esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art.1, lettera c-bis del D.lgs. n. 153/99.

Comma 3

La Fondazione opera prevalentemente nei settori rilevanti, scelti ogni tre anni dal Consiglio Generale in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei settori ammessi di cui al comma precedente, dando di volta in volta preferenza ai settori ritenuti di maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni deve essere data comunicazione all'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 3, nonché adeguata pubblicità.

Comma 4

Al di fuori del territorio nazionale, la Fondazione può sostenere interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale.

Art. 5 – (Modalità di perseguimento degli scopi statutari)

Comma 1

La Fondazione persegue i propri scopi attraverso la definizione di una programmazione su base pluriennale e annuale da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati. Tale azione viene svolta dalla Fondazione tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, secondo principi di economicità, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che possano limitare l'autonomia dell'Ente.

Comma 2

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante Regolamento approvato dal Consiglio Generale, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Comma 3

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutela del patrimonio e, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 7 e dall'art.6, comma 10, può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi; in particolare essa può promuovere:

- l'istituzione di società od enti ovvero l'acquisizione e la cessione di partecipazione in essi, sia in Italia che all'estero, esclusi quelli comportanti assunzione di responsabilità illimitata, che svolgano qualunque tipo di attività in conformità alle previsioni di cui all'art.4, purché questa risulti oggettivamente utile al conseguimento degli scopi della Fondazione. Tali iniziative, qualora non produttive di reddito, saranno realizzate con i redditi e non con il patrimonio**;**
- l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi di quanto previsto dalla legge vigente, al fine di caratterizzare le finalità dei settori di intervento;
- il coordinamento della propria attività istituzionale con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.

Comma 4

La Fondazione, per la realizzazione degli scopi nei settori rilevanti di cui all'art.4, comma 3, può esercitare direttamente o indirettamente imprese strumentali come definite all'art.1, lett. h), del D.Lgs.n.153/99; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

Comma 5

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese strumentali alla diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori rilevanti di cui all'art.4, comma 3.

Comma 6

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 del D.lgs. n. 117/2017.

Comma 7

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e non può effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura aventi fini di lucro; tale limitazione non si applica alle imprese strumentali di cui al comma 4, alle imprese sociali, alle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91, n.381 e successive modificazioni, e alle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

Art. 6 – (Patrimonio)

Comma 1

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Comma 2

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di fondazione e dagli accantonamenti a riserva previsti dalla normativa vigente.

Comma 3

Esso di norma si incrementa per effetto di:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria determinata dall'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 3;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- riserve o accantonamenti facoltativi approvati dal Consiglio Generale e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 3, per far fronte alle esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica di investimenti della Fondazione.

Comma 4

Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di adeguata pianificazione strategica.

Comma 5

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da tutelarne il valore e ottenerne una redditività adeguata. A tal fine può detenere partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese strumentali di cui all'art.5, comma 4.

Comma 6

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a. perseguimento della redditività necessaria per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

b. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso;

c. efficiente gestione.

Comma 7

La gestione del patrimonio è disciplinata, inoltre, da apposito Regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa nonché dell'articolo 1 dell'Addendum, approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione e da relativo Documento attuativo di cui al successivo art. 31, comma 3, lettera g). Le disposizioni concernenti la gestione del patrimonio della Fondazione recate dallo Statuto e quelle del Regolamento e del Documento attuativo rese pubbliche nei modi di legge costituiscono limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi dell'art.19 c.c.

Comma 8

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

Comma 9

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del Decreto Legislativo 24.2.98, n.58; la scelta di tali intermediari è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le linee definite dal Consiglio Generale al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse e nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Comma 10

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria finanziaria complessiva non può comunque superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Comma 11

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum.

Comma 12

Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, così come definita dall'art.1 del D.Lgs.n.153/99, possono essere imputate a patrimonio nei limiti dell'art.9, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo.

Comma 13

Con riguardo alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, si applicano le disposizioni di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.153/99.

Comma 14

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali

sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la stessa Fondazione.

Comma 15

La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 3, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi come oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs.n.153.

Art. 7 – (Destinazione del reddito)

Comma 1

La destinazione del reddito avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Comma 2

Il Consiglio Generale può approvare riserve o accantonamenti facoltativi per far fronte alle esigenze di stabilizzazione delle erogazioni sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto.

Comma 3

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D.Lgs.n.153/99. Nella nota integrativa del bilancio vengono riportate le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura in questione.

Art. 8 – (Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali e incarichi e rapporti di collaborazione)

Comma 1

Negli organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153/99, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio Sindacale o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);
c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel Consiglio Generale, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo d'intesa, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Comma 2

La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153/99:

a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato presso altre Fondazioni di origine bancaria;
b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);
c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
e) non attribuiscano ai componenti degli organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6,

comma 1, del D. Lgs. n. 153/99, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

Comma 3

Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che hanno svolto un mandato e più della metà del secondo mandato consecutivo. Sono fatti salvi gli incarichi nelle società e negli enti strumentali nonché le collaborazioni di durata inferiore al previsto termine residuo di permanenza negli organi della Fondazione.

TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9 – (Organi, requisito della residenza)

Comma 1

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio Generale;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Segretario Generale.

Comma 2

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

Comma 3

Almeno la metà dei componenti degli organi della Fondazione deve risiedere da almeno tre anni nelle province di Padova e Rovigo.

Art. 10 – (Procedure di nomina, revoca, sospensione e decadenza)

Comma 1

Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, professionalità ed equilibrata presenza di genere, assicurando una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto.

Comma 2

Le modalità e le procedure di nomina, revoca, sospensione e decadenza dei Consiglieri Generali, del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale sono disciplinate con Regolamento approvato dal Consiglio Generale, che ne specifica requisiti di professionalità e competenza. Il Regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali è assicurata negli organi la presenza del genere meno rappresentato ed è garantita trasparenza delle procedure di nomina.

Comma 3

Su richiesta anche di un solo componente dell'organo, le votazioni in tema di revoca, sospensione e decadenza si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 11 – (Requisiti generali di onorabilità)

Comma 1

I componenti degli organi devono essere scelti fra persone di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Comma 2

Non possono ricoprire cariche in Fondazione:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 del codice civile;

b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) chiunque sia stato condannato con sentenza o decreto penali irrevocabili per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

Comma 3

I componenti degli organi devono portare tempestivamente a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Art. 12 – (Cause di sospensione)

Comma 1

Costituisce causa di sospensione obbligatoria dalle funzioni di componente degli organi della Fondazione la condanna con sentenza o decreti penali non irrevocabili per delitto non colposo.

Comma 2

L'organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, assume, entro trenta giorni dalla verifica della sussistenza della causa di sospensione, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Comma 3

Il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Generale e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono eventualmente richiedere la sospensione dalle proprie funzioni per motivi di carattere personale o professionale. Il Consiglio Generale delibera se concedere o meno la sospensione temporanea per un periodo di norma non superiore a sei mesi.

Art. 13 – (Cause generali di ineleggibilità)

Comma 1

Sono ineleggibili alla carica di Presidente, di Consigliere Generale, di Consigliere di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina, le seguenti cariche:

a) membro del Parlamento italiano ed europeo, del Governo, della Corte costituzionale e degli altri organi di governo o di rilevanza costituzionale;

b) presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere regionale, provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale;

c) presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi tra enti locali, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

d) amministratore di aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) presidente e componente degli organi delle comunità montane;

f) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico;

g) segretario o direttore generale comunale, provinciale e regionale;

h) esecutive o direttive di partito e movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Comma 2

Coloro che hanno ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non possono assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

Comma 3

Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione del secondo mandato.

Art. 14 – (Cause generali di incompatibilità)

Comma 1

Sono tra loro incompatibili le funzioni di componenti degli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente, che fa parte del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'art.13, non possono ricoprire la carica di Presidente, di Consigliere Generale, di Consigliere di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale:

a) gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli Enti cui appartengono i soggetti dai quali proviene la designazione alla carica di componente del Consiglio Generale della Fondazione. Analoga limitazione riguarda i dipendenti degli stessi Enti; non sono considerati tali i docenti universitari, purché non componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti designanti. Tale incompatibilità si estende altresì a coloro che comunque sono legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato con i predetti Enti, esclusi gli incarichi professionali specifici;

b) gli amministratori delle organizzazioni destinatarie degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione;

c) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;

d) i dipendenti della Fondazione, nonché quelli della società bancaria conferitaria, sue controllate o collegate, appartenenti alla categoria del personale dirigenziale, i loro coniugi, parenti e affini, sino al terzo grado incluso;

e) coloro che ricoprono cariche in altre Fondazioni di origine bancaria;

f) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;

g) coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui all'art.13, comma 1, lettere a), b) e c);

h) coloro che sono stati condannati al risarcimento di danni nei confronti della Fondazione o che abbiano causa pendente con la stessa.

Comma 3

I componenti del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Comma 4

Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue società controllate o partecipate ai sensi delle norme vigenti.

Art. 15 – (Cause generali di decadenza)

Comma 1

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza stabilite nello Statuto, il venire meno dei requisiti previsti dallo Statuto o il verificarsi di una delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica.

Comma 2

I componenti degli organi devono dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza o di sospensione che li riguardano all'organo di appartenenza; il Segretario Generale dovrà dare comunicazione di tali cause al Consiglio di Amministrazione.

Comma 3

L'omessa comunicazione di cui all'art. 11, comma 3 e quella della sussistenza di una delle cause che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art.12, comma 1, di una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 13 e 14 comporta la decadenza dalla carica.

Comma 4

Fatto salvo quanto previsto dall'art.12, comma 3, il componente degli organi che non intervenga alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre sei mesi, se non impedito da circostanze a lui non imputabili, decade dall'ufficio. L'impedimento che perdura oltre dodici mesi determina la decadenza dalla carica.

Art. 16 – (Cause generali di conflitto di interessi)

Comma 1

I componenti degli organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Comma 2

I componenti degli organi non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.

Comma 3

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, e astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Comma 4

L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale valutano l'adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 17 – (Decorrenza del mandato degli organi, dimissioni, prorogatio dei Consiglieri Generali)

Comma 1

Il mandato dei soggetti designati ha inizio dal ricevimento della comunicazione con la quale l'organo competente dichiara la sussistenza dei requisiti per l'affidamento dell'incarico e l'assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e di decadenza. In caso di conferma nella carica, il mandato decorre dalla scadenza del mandato precedente, a condizione del permanere dei requisiti per l'affidamento dell'incarico e dell'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Comma 2

Le dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Comma 3

Alla scadenza del mandato, i componenti del Consiglio Generale rimangono nelle loro funzioni fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori e comunque per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza.

Art. 18 – (Mandati, incarichi e rapporti di collaborazione)

Comma 1

Il Presidente, i componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Il Presidente non può essere confermato nella carica di Presidente per un ulteriore mandato consecutivo**.**

Comma 2

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente, salvo quanto previsto al comma successivo.

Comma 3

Il soggetto che abbia svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo d'intesa, non può assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Comma 4

Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Comma 5

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio Sindacale o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad

almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.

Comma 6

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio Consiglio Generale, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

Comma 7

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo d'intesa, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Comma 8

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di origine bancaria - di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente - prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione del secondo mandato.

Comma 9

Le limitazioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che hanno svolto un mandato e più della metà del secondo mandato consecutivo.

Art. 19 – (Indennità, compensi, medaglie di presenza e rimborsi spese)

Comma 1

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi utilità economiche ai componenti degli organi e ai dipendenti, con esclusione di quanto previsto dai commi seguenti, dall'art.33, comma 3, dall'art.36, comma 2, e delle retribuzioni dei dipendenti.

Comma 2

I compensi per il Presidente, i componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono determinati in modo congruo alla natura istituzionale e non lucrativa della Fondazione, commisurandoli per ciascuna carica agli impegni a essa connessi in dipendenza della dimensione della Fondazione, degli oneri

complessivi della sua gestione e delle specifiche attribuzioni della carica, secondo quanto previsto dall'art.9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Comma 3

Ai componenti del Consiglio Generale spetta un'indennità proporzionata alla partecipazione alle sedute, determinata dal medesimo Consiglio, sentito il Collegio Sindacale.

Comma 4

Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene riconosciuto un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; misura e modalità di corresponsione del compenso e delle medaglie per il Presidente, i Vice Presidenti e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinate dal Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Comma 5

Non è consentito il cumulo di medaglie di presenza in una medesima giornata.

Comma 6

A tutti i componenti degli organi collegiali è corrisposto il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

CAPO II

CONSIGLIO GENERALE

Art. 20 – (Composizione Consiglio Generale)

Comma 1

Il Consiglio Generale è composto da venti Consiglieri, nominati dall'organo stesso, come segue:

a) due su designazione del Sindaco del Comune di Padova, scelti tra persone residenti nella provincia di Padova;

b) due su designazione del Sindaco del Comune di Rovigo, scelti tra persone residenti nella provincia di Rovigo;

c) uno su designazione del Presidente della Provincia di Padova, scelto tra persone residenti nella provincia di Padova;

d) due su designazione del Presidente della Provincia di Rovigo, di cui uno scelto tra persone residenti nella provincia di Rovigo e uno tra i residenti in Comune di Adria;

e) due su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, scelti tra persone residenti in provincia di Padova;

f) uno su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, scelto tra persone residenti in provincia di Rovigo;
g) due su designazione del Rettore dell'Università degli Studi di Padova;
h) uno su designazione del Presidente dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti in Padova;
i) uno su designazione del Presidente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo;
l) uno su designazione del Vescovo della Diocesi di Padova;
m) uno su designazione del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo;
n) uno scelto tra i professionisti residenti nella provincia di Padova e iscritti negli albi professionali della stessa provincia da almeno cinque anni. La categoria professionale è designata di volta in volta dal Consiglio Generale della Fondazione in relazione alle esigenze dell'attività della stessa e la designazione è fatta dal Presidente dell'Ordine;
o) tre nominati dal Consiglio Generale, di cui due tra i residenti nella provincia di Padova e uno tra i residenti nella provincia di Rovigo, scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato e nell'ottica di assicurare un'equilibrata, appropriata e diversificata composizione del Consiglio medesimo, con particolare riferimento alle esperienze e competenze utili allo svolgimento dell'attività istituzionale di cui all'art. 4 dello Statuto, e all'amministrazione e gestione del patrimonio.

Comma 2

La designazione di cui alle precedenti lettere da a) a n) avviene tramite presentazione di una lista di tre nomi, secondo le modalità di cui all'art. 23.

Comma 3

Tutte le designazioni devono essere effettuate nell'interesse esclusivo della Fondazione. I componenti il Consiglio Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.

Comma 4

I componenti il Consiglio Generale debbono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 21.

Comma 5

La Fondazione periodicamente verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente e oggettivamente disciplinati dal Consiglio Generale; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio sociale reso pubblico sul sito istituzionale della Fondazione.

Art. 21 – (Requisiti di professionalità)

Comma 1

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Generale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza confacenti agli scopi della Fondazione, fra coloro che:

a) abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;

b) si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale o artistico o culturale o del terzo settore;

c) abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni adeguate.

Art. 22 – (Durata in carica)

Comma 1

I componenti del Consiglio Generale restano in carica cinque anni e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Comma 2

I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo restano in carica un quinquennio.

Art. 23 – (Procedura per le designazioni e nomine dei componenti del Consiglio Generale)

Comma 1

Il Presidente, almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica di un componente del Consiglio Generale designato ai sensi dell'art.20, comma 1, lettere da a) ad n), ovvero non appena abbia conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, provvede a darne

comunicazione al soggetto a cui compete la designazione e a richiedere una lista di tre candidati, nella quale deve essere garantita la presenza di genere.

Comma 2

La lista di cui al comma 1 deve pervenire alla Fondazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente, corredata, per ogni candidato, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.21 dello Statuto.

Comma 3

Qualora il soggetto competente non trasmetta la designazione nel termine di cui al comma precedente, il Presidente lo invita a provvedere entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine la designazione compete, nel rispetto delle previsioni statutarie, al Prefetto della Provincia ove ha sede il soggetto inadempiente, con le modalità di cui all'art.20, comma 2. Nel caso in cui il Prefetto non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, alla nomina provvede, assicurando il rispetto dei criteri di cui alla lettera c) dell'art.4, comma 1, del D.Lgs.n.153/99, il Consiglio Generale purché i componenti nominati in via diretta dal medesimo Consiglio, compresi quelli nominati ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera o) non rappresentino la maggioranza dell'organo.

Comma 4

Il Consiglio Generale, verificata la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di cui all'art.21, provvede in piena autonomia alla nomina del Consigliere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della designazione di cui ai commi precedenti.

Comma 5

Qualora la designazione non sia conforme alle previsioni statutarie, il Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Generale, ne dà comunicazione motivata al soggetto competente, invitandolo a provvedere a una nuova designazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda a fornire nel termine una lista di candidati con i requisiti previsti dallo Statuto trova applicazione quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Comma 6

Il Presidente almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica dei Consiglieri la cui nomina compete al Consiglio Generale ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera o), ovvero tempestivamente nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di uno di tali Consiglieri, sottopone l'argomento all'esame del Consiglio Generale.

Comma 7

Il Presidente dà comunicazione della nomina all'interessato il quale ha l'onere di produrre la documentazione funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti e dell'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e di accettare la carica entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il Presidente provvede ad attivare la procedura per la nuova nomina.

Art. 24 – (Competenze del Consiglio Generale)

Comma 1

Il Consiglio Generale determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e verifica i risultati.

Comma 2

Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

1. la modifica dello Statuto;
2. l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni di competenza del Consiglio Generale;
3. la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti del Consiglio Generale;
4. la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente;
5. la verifica per il Presidente e per gli altri componenti del Consiglio Generale della sussistenza dei requisiti, dell'assenza di cause di ineleggibilità, di cause di incompatibilità, di cause di sospensione e di decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni dall'accertamento, dei conseguenti provvedimenti;
6. la definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina e la revoca per giusta causa dei Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
7. la sospensione temporanea di cui all'art.12, comma 3;
8. la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale;
9. l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
10. la determinazione dell'indennità, dei compensi e delle medaglie di presenza spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati costituiti ai sensi dell'art.33;

11. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, con particolare riferimento alle partecipazioni ritenute strategiche dal Consiglio Generale;
12. la scelta dei settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art.1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs.n.153/99;
13. l'approvazione del bilancio dell'esercizio e del bilancio sociale, nonché la destinazione degli avanzi o la sistemazione dei disavanzi di gestione;
14. l'approvazione dei documenti programmatici pluriennali e annuali dell'attività istituzionale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale;
15. l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità, esclusi i casi di dolo e colpa grave, del Presidente, degli altri componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Segretario Generale;
16. la costituzione di imprese strumentali di cui all'art.5, comma 4, nonché l'acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo nelle stesse, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
17. la nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e la revoca per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale, della società di revisione legale, nonché la determinazione del corrispettivo ad essa spettante;
18. il controllo, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali e di investimento della Fondazione, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e degli indirizzi definiti;
19. la trasformazione o fusione della Fondazione.

Art. 25 – (Funzionamento del Consiglio Generale)

Comma 1

Il Consiglio Generale, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell'art.26, comma 7, si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata, per iscritto, indicando gli argomenti da trattare, almeno nove componenti del Consiglio Generale o il Collegio Sindacale.

Comma 2

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno sette giorni prima della riunione, al recapito indicato dai singoli componenti del Consiglio Generale e del

Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Comma 3

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Generale, non computandosi a tal fine i membri sospesi ai sensi dell'art.12.

Comma 4

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, dei presenti aventi diritto di voto non ricomprendendosi fra questi ultimi gli astenuti; il Presidente e chi ne fa le veci ai sensi dell'art.26, comma 7, non ha diritto di voto in Consiglio Generale. I Vice Presidenti partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Comma 5

Le votazioni del Consiglio Generale sono a scrutinio palese.

Comma 6

Su richiesta anche di un solo Consigliere Generale, le votazioni riguardanti le nomine di cui all'art.20, comma 1, lettere da a) ad n) si svolgono a scrutinio segreto.

Comma 7

Le votazioni a scrutinio palese sulle singole proposte possono avvenire, a scelta del Presidente, per appello nominale o per alzata di mano, riservata a coloro che approvano, a coloro che si oppongono e, infine, a quelli che si astengono.

Comma 8

Il voto segreto avviene mediante scheda da deporsi in apposita urna. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di scrutinio. Si considerano assenti dalla votazione anche coloro che non ritirano la scheda o non la inseriscono nell'urna.

La scheda lasciata in bianco e la scheda nulla si considerano voto contrario.

Comma 9

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art.26, comma 7.

Comma 10

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Comma 11

Alle riunioni del Consiglio Generale assiste il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dall'art.36.

Comma 12

Il verbale della seduta del Consiglio Generale è redatto dal Segretario Generale; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale che lo ha redatto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

CAPO III

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art. 26 – (Funzioni e poteri del Presidente)

Comma 1

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Comma 2

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Comma 3

Il Presidente presiede:

a) le riunioni del Consiglio Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, senza diritto di voto;

b) le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Comma 4

Il Presidente promuove le attività della Fondazione, coordina e stimola l'azione del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle relative funzioni, ne assicura l'informazione, e vigila sull'andamento generale della Fondazione.

Comma 5

Nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti di promozione e coordinamento il Presidente può incaricare i Vice Presidenti, singolarmente o congiuntamente, di sostituirlo nell'espletamento di singoli adempimenti.

Comma 6

Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.31, comma 5. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente, sentito il Segretario Generale, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione, salvi gli effetti prodotti dagli atti nei confronti dei terzi.

Comma 7

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente che è stato nominato fra i residenti in provincia di Rovigo, qualora il Presidente sia stato nominato fra i residenti in provincia di Padova; oppure il più anziano fra i due Vice Presidenti nominati fra i residenti in provincia di Padova, qualora il Presidente sia stato nominato tra i residenti in provincia di Rovigo; in caso di assenza o impedimento, oltre che del Presidente, anche del Vice Presidente come dianzi indicato, adempie le funzioni di Presidente l'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Si intende per Vice Presidente più anziano il Vice Presidente che ha maggiore anzianità nella carica di Vice Presidente; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età. Si intende per componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Comma 8

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

Art. 27– (Nomina e durata nella carica del Presidente)

Comma 1

Il Consiglio Generale nomina il Presidente, tra soggetti residenti in provincia di Padova o di Rovigo.

Comma 2

Il Presidente dura in carica sei anni e mantiene le proprie funzioni sino al momento in cui entra in carica chi gli subentra. Egli non può essere confermato nella carica di Presidente per un ulteriore mandato consecutivo.

Comma 3

In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Presidente, colui che è stato nominato in sua sostituzione resta in carica sei anni.

Comma 4

Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica del Presidente ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo, il Presidente uscente sottopone l'argomento all'esame del Consiglio Generale.

Comma 5

Successivamente alla nomina, il Presidente deve produrre la documentazione funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti e dell'assenza di cause di incompatibilità, di

sospensione e di decadenza e accettare entro trenta giorni la carica; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e il Consiglio Generale provvederà a nominare il nuovo Presidente.

CAPO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 – (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Comma 1

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Presidente, che è membro di diritto;

b) due Vice Presidenti;

c) un numero di componenti da un minimo di quattro ad un massimo di sei.

Art. 29 – (Durata in carica del Consiglio di Amministrazione)

Comma 1

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi componenti possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Comma 2

Qualora prima del compimento del quadriennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.28, comma 1, lettere b) e c), il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del quadriennio suddetto.

Art. 30 – (Nomina dei Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione)

Comma 1

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.21.

Comma 2

I Vice Presidenti devono essere nominati dal Consiglio Generale uno tra soggetti residenti in provincia di Padova e uno tra soggetti residenti in provincia di Rovigo, se il Presidente risiede in provincia di Padova, ovvero entrambi tra i soggetti residenti in provincia di Padova, ove il Presidente risieda in provincia di Rovigo.

Comma 3

I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.28, comma 1, lettera c), devono essere scelti, in numero uguale, fra i residenti in provincia di Padova e fra i residenti in provincia di Rovigo.

Comma 4

Il Presidente almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di un Consigliere di Amministrazione, sottopone l'argomento all'esame del Consiglio Generale.

Comma 5

Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato il quale deve produrre la documentazione funzionale alla verifica per i componenti del Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti e dell'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e accettare la carica entro trenta giorni; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e il Consiglio Generale provvederà a nominare il nuovo Consigliere di Amministrazione.

Art. 31 – (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Comma 1

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.

Comma 2

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nel raccordo con le comunità territoriali di riferimento della Fondazione.

Comma 3

Il Consiglio provvede a titolo esemplificativo in particolare a:

a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri e al Segretario Generale dei requisiti di appartenenza all'organo;

b) dichiarare decaduti o sospendere i propri membri e il Segretario Generale, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause;

c) predisporre i documenti programmatici pluriennali e annuali, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale;

d) predisporre la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;

e) deliberare i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto dei documenti programmatici;

f) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto del Regolamento sulla gestione del patrimonio approvato dal Consiglio Generale e dei criteri definiti dal Consiglio Generale;

g) adottare il Documento attuativo del Regolamento di cui alla lettera f);

h) gestire, sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabiliti dal Consiglio Generale, i diritti sociali derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;
i) effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti e organismi;
j) deliberare l'istituzione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di Comitati di cui all'art.33;
k) adottare il Regolamento per il funzionamento dei Comitati di sua espressione;
l) nominare e revocare per giusta causa il Segretario Generale, determinare la durata del suo incarico e l'entità del suo compenso;
m) deliberare in materia di organizzazione e di personale;
n) promuovere azioni davanti agli organi giudiziari e resistere alle stesse, nominare i relativi difensori, nonché assumere ogni decisione su arbitrati e transazioni;
o) acquistare, permutare e donare beni mobili e immobili.

Comma 4

Il Consiglio di Amministrazione svolge altresì compiti di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale.

Comma 5

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte. Non possono essere oggetto di delega le competenze di cui alle lettere: a) b) c) d), g), h), i), j), k), l) del comma 3.

Comma 6

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al personale deleghe per la gestione corrente determinandone i limiti e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte.

Art. 32 – (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Comma 1

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando venga presentata richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, con le modalità di convocazione di cui all'art.25, comma 2.

Comma 2

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, secondo la procedura di cui all'art.26, comma 7, del presente Statuto.

Comma 3

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, non computandosi a tal fine i membri sospesi ai sensi dell'art.12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Comma 4

Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

Comma 5

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dall'art.36.

Comma 6

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale che lo ha redatto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

Art. 33 – (Comitati)

Comma 1

Il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritengano opportuno, possono costituire Comitati a supporto della propria attività, chiamando a farne parte eventualmente anche elementi esterni.

Comma 2

I Comitati hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti con Regolamento dall'organo che li costituisce.

Comma 3

Ai componenti dei Comitati viene riconosciuta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni; misura e modalità di corresponsione sono determinate dal Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 34 – (Attribuzioni, requisiti e durata della carica)

Comma 1

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci. Fermo restando quanto previsto all'art. 35 le loro attribuzioni, poteri e responsabilità sono regolati, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2403 bis e 2407 del codice civile.

Comma 2

I Sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.Lgs.n.39/2010.

Comma 3

I Sindaci restano in carica per quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Comma 4

Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, l'assenza di cause di incompatibilità, di cause di sospensione e di decadenza e assume, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti.

Comma 5

Il Presidente almeno sessanta giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di un Sindaco sottopone l'argomento all'esame del Consiglio Generale.

Comma 6

Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato il quale entro trenta giorni deve produrre la documentazione funzionale alla verifica per i componenti il Collegio Sindacale della sussistenza dei requisiti, dell'assenza di cause di ineleggibilità, di cause di incompatibilità, di cause di sospensione e di decadenza e accettare la carica; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e il Consiglio Generale provvederà a nominare il nuovo componente del Collegio Sindacale.

Comma 7

Qualora prima del compimento del quadriennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica per il tempo occorrente al compimento del quadriennio suddetto.

Comma 8

I Sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Comma 9

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Comma 10

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta.

Comma 11

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito libro. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Comma 12

Il Collegio può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 35 – (Società di revisione)

Comma 1

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro istituito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs.n.39/2010.

Comma 2

La società di revisione legale, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio dell'esercizio.

Comma 3

L'incarico della revisione legale è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dal Consiglio Generale il quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Comma 4

In materia di revisione legale si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto, il D.Lgs. n. 39/2010 e l'art. 2409 septies del codice civile.

Comma 5

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico, e può essere rinnovato per un altro incarico consecutivo.

CAPO VI

SEGRETARIO GENERALE

Art. 36 – (Segretario Generale)

Comma 1

Compete al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca per giusta causa del Segretario Generale.

Comma 2

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, determinando la durata dell'incarico, comunque non eccedente la propria scadenza e il relativo compenso. Il Segretario Generale esercita i poteri conferitigli sino all'assunzione dell'incarico da parte del successore.

Comma 3

Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e competenza, fra persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano maturato un'adeguata esperienza in attività di amministrazione o controllo ovvero in compiti direttivi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni o imprese di dimensioni adeguate per un periodo non inferiore a cinque anni.

Comma 4

Si applicano al Segretario Generale le cause di ineleggibilità previste dall'art.13 e quelle di incompatibilità di cui all'art.14, comma 2, fatta eccezione per l'essere dipendente della Fondazione.

Comma 5

Il Segretario Generale provvede, su indirizzo del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Comma 6

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Comma 7

Il Segretario Generale guida la struttura operativa ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione in tema di organizzazione e di personale.

Comma 8

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione.

Comma 9

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona a tale fine designata dal Consiglio di Amministrazione, alla quale si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il Segretario Generale.

Comma 10

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

CAPO VII

PERSONALE

Art. 37 – (Personale)

Comma 1

La Fondazione può utilizzare personale, ricorrendo a ogni forma di collaborazione o subordinazione prevista dalla normativa vigente e può inoltre avvalersi di personale distaccato da società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Comma 2

La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e promuove la formazione e la crescita del proprio personale.

TITOLO III - BILANCI E LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 38 – (Esercizio, documento programmatico annuale e bilanci)

Comma 1

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

Comma 2

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico annuale dell'attività relativa all'esercizio successivo**,** predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.

Comma 3

Il documento programmatico annuale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 3, del presente Statuto.

Comma 4

Il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi

incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Comma 5

Il progetto di bilancio dell'esercizio deve essere presentato al Collegio Sindacale di norma quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

Comma 6

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale e preso atto della relazione della società di revisione, approva il bilancio dell'esercizio e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione.

Comma 7

Il bilancio dell'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Comma 8

Il bilancio dell'esercizio viene redatto in modo da fornire una chiara e fedele rappresentazione del patrimonio e della situazione economico finanziaria della Fondazione.

Comma 9

Il Consiglio Generale, entro il termine di cui al precedente comma 6, adotta il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che illustra, fra l'altro, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie dei destinatari.

Comma 10

Il bilancio dell'esercizio e il bilancio sociale vengono trasmessi entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 3, del presente Statuto per le determinazioni di sua competenza.

Comma 11

I bilanci sono redatti in conformità all'art.5 del D.M. n. 150/2004 e al Regolamento previsto dall'art.9, comma 5, del D.Lgs.n.153/99.

Comma 12

I bilanci sono resi pubblici nelle forme individuate nel Regolamento previsto al comma 11.

Art. 39 – (Libri e scritture contabili)

Comma 1

La Fondazione tiene:

1. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale;

2. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
3. il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale;
4. il libro delle deliberazioni di cui all'art. 26, comma 6.

Comma 2

I libri indicati nei numeri 1, 2 e 4 sono tenuti a cura del Segretario Generale, il libro indicato nel numero 3 a cura del Presidente del Collegio Sindacale.

Comma 3

La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari, e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività e in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili le relative disposizioni del codice civile.

TITOLO IV - SCIOGLIMENTO TRASFORMAZIONE E FUSIONE

Art. 40 – (Scioglimento, trasformazione e fusione)

Comma 1

La Fondazione si scioglie nei casi e secondo le modalità di cui all'art.11 del D.Lgs.n.153/99.

Comma 2

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale, e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza di cui all'art.2, comma 3 può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Art. 41 – (Disciplina transitoria)

Comma 1

A seguito del recepimento statutario dei contenuti dell'Addendum, con riferimento al Presidente Emerito in possesso di tale titolo alla data di approvazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, delle relative modifiche statutarie di adeguamento, si applica la previsione di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso Addendum.

Comma 2

Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui agli articoli 8 e 18 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

Comma 3

Le previsioni dell'art. 27, comma 2, del presente Statuto concernenti il mandato del Presidente, troveranno applicazione a partire dal primo rinnovo del Presidente successivo

all’approvazione, da parte dell’Autorità di Vigilanza, delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell’Addendum.

Art. 42 – (Entrata in vigore dello Statuto e pubblicità)

Comma 1

Lo Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell’Autorità di Vigilanza di cui all’art.2, comma 3.

Comma 2

Il Presidente, immediatamente dopo l’entrata in vigore dello Statuto, provvede ad inviarne copia agli Enti di cui all’art.20, comma 1 e a darne adeguata pubblicità.

Comma 3

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito istituzionale in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all’art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d’intesa.